

# Rivalutazione: pronti, partenza, via!

**ULTIMA CHIAMATA PER CHI VOGLIA RIVALUTARE LE PROPRIE QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ: ECCO I BENEFICI DELL'OPERAZIONE E LE CONDIZIONI DA RISPETTARE**



Paola Castelli

Prorogato il termine per rivalutare le quote di partecipazione in società. Con la nostra esperta Paola Castelli, vediamo i requisiti da rispettare per beneficiare di questa operazione.

■ **Dottoressa Castelli, la rivalutazione delle quote tende periodicamente a fare capolino nel parterre del fisco. Quali le ultime novità al riguardo?**

La possibilità di rivalutare, in tutto o in parte, le quote di partecipazione in società -cioè di attribuire alla quota di partecipazione un valore fiscale, riferito a una determinata data, in sostituzione del relativo costo o valore d'acquisto originario- è stata negli anni più volte offerta con numerose proroghe e riaperture dei termini e ora ci risiamo. Il Decreto Sostegni bis (convertito nella Legge 106/2021) ha, infatti, prorogato dal 30 giugno 2021 al 15 novembre 2021 la data entro la quale dovrà essere perfezionata l'operazione.

■ **Quali sono le quote rivalutabili e quali i requisiti da rispet-**

**tare per chiudere l'operazione con successo?**

Possono essere rivalutate le quote di partecipazione in società non quotate (Snc, Sas, Spa, Srl) possedute al 1° gennaio 2021. L'operazione si perfeziona con la redazione e asseverazione di apposita perizia e il versamento di un'imposta sostitutiva.

■ **A chi ci si deve rivolgere per la redazione della perizia giurata di stima?**

Occorre rivolgersi a un soggetto abilitato quale, per esempio, un professionista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ovvero al Registro dei revisori legali. Tale soggetto giurerà la perizia presso la cancelleria del Tribunale o l'ufficio di un giudice di pace oppure un notaio.

■ **A quanto ammonta l'imposta sostitutiva ed entro quale termine deve essere pagata? Deve essere versata in "one shot"?**

Tale imposta, pari all'11% del valore rideterminato delle partecipazioni,

RIVALUTAZIONE: I REQUISITI DA RISPETTARE
Possesso delle quote al 1° gennaio 2021
Redazione e giuramento della perizia entro il 15 novembre 2021
Pagamento dell'imposta sostitutiva (unica soluzione ovvero prima delle tre rate dovute) sul valore rideterminato delle quote entro il 15 novembre 2021

CESSIONE DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE	
<b>IPOTESI: PARTECIPAZIONE QUALIFICATA (80%)</b>	
Costo di acquisto (80%)	€ 100.000 x 80% = € 80.000
Presunto prezzo di cessione	€ 1.000.000 x 80% = € 800.000
<b>CARICO FISCALE IN CAPO AL CEDENTE</b>	
Senza la rivalutazione	(€ 800.000 - € 80.000) x 26% = € 187.200
Con la rivalutazione	€ 800.000 x 11% = € 88.000
<b>RISPARMIO FISCALE IN CAPO AL CEDENTE</b>	
Risparmio fiscale	€ 187.200 - € 88.000 = € 99.200

può essere versata -con il modello F24 nel quale deve essere indicato il codice 8055 nella sezione Erario- in un'unica soluzione entro il 15 novembre 2021 ovvero in tre rate annuali di pari importo rispettivamente scadenti il 15 novembre 2021, il 15 novembre 2022 e il 15 novembre 2023. L'importo della seconda e terza rata deve essere maggiorato degli interessi del 3% annuo. In caso di pagamento rateale, già con il versamento della prima rata si perfeziona la rivalutazione, con la conseguenza che il contribuente può utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per la determinazione della plusvalenza.

■ **A chi può interessare proce-**



**dere alla rivalutazione?**

Può interessare a chi ha in mente di cedere nel breve-medio periodo le quote di partecipazione di società titolare di farmacia; se, infatti, pensiamo che in caso di cessione di quota di partecipazione è dovuta l'imposta sostitutiva del 26% a prescindere dalla tipologia di quota di partecipazione (qualificata ovvero non qualificata), la rivalutazione, con la sua imposta sostitutiva (11%), è a buon mercato e, quindi, allettante: bella differenza a livello di carico fiscale (si veda l'esempio pratico qui sopra).

Alla luce dell'esempio di cui sopra, il pagamento dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore periziato determina un vantaggio non tra-

scurabile rispetto alla tassazione ordinaria della plusvalenza, con un risparmio fiscale di € 99.200.

Il valore determinato con la perizia sostituisce il costo di acquisto della partecipazione nella determinazione della plusvalenza da cessione della quota di partecipazione; pertanto, la rivalutazione sarà tanto più appetibile quanto più il prezzo di cessione si avvicinerà al valore di perizia.

La rivalutazione, con la sua proroga al 15 novembre 2021, può interessare anche ai contribuenti "ritardatari per natura o indecisi": pensiamo, infatti, a chi aveva già rivalutato e ceduto soltanto una parte delle quote societarie, ma nella scorsa estate non aveva messo in conto di cedere anche le restanti o, comunque sia, al riguardo era ancora titubante. Per tale soggetto la proroga al 15 novembre 2021 della rivalutazione rappresenta un vero toccasana: in tal caso il contribuente non deve versare le rate ancora dovute con riferimento alla precedente rivalutazione (gli interessi dovuti sulle rate successive alla prima devono essere sterilizzati) e può scomputare l'imposta sostitutiva già versata da quella dovuta per la nuova rivalutazione.

In conclusione, per non rimanere a bocca asciutta non bisogna perdere tempo perché la metà di novembre non è poi così lontana. ■